



COMUNE DI

**AGRIGENTO**

Signat Agrigentum  
Mirabilis Aula Gigantum

Città della Valle dei Templi

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**

**TEATRO LUIGI PIRANDELLO**

VALLE DEI TEMPLI

AGRIGENTO

<i>INDICE</i>		
<i>ART. 1</i>	<i>Denominazione – Sede – Finalità</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>ART. 2</i>	<i>Attribuzioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>ART. 3</i>	<i>Patrimonio</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>ART. 4</i>	<i>Gestione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>ART. 4 BIS</i>	<i>Soci Fondatori e Soci Promotori</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>ART. 4 TER</i>	<i>Riconoscimento e perdita dello Status di Socio Promotore</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>ART. 5</i>	<i>Organi</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>ART. 6</i>	<i>Presidente</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>ART. 7</i>	<i>Consiglio di Amministrazione – Composizione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>ART. 8</i>	<i>Consiglio di Amministrazione - Funzioni</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>ART. 9</i>	<i>Direttore Generale</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>ART. 10</i>	<i>Revisore Unico</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>ART. 11</i>	<i>Personale</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>ART. 12</i>	<i>Esercizio Sociale - Bilancio</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>ART. 13</i>	<i>Devoluzione del Patrimonio</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>ART. 14</i>	<i>Norme finali e transitorie</i>	<i>Pag. 12</i>

## TITOLO I

### ART. 1 DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITÀ

1. La Fondazione denominata “Fondazione Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi – Agrigento”, in breve “Fondazione Teatro Pirandello Agrigento”, con sede in Agrigento, Piazza L. Pirandello, n° 1, ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle leggi regionali in materia, dalle norme statali ivi richiamate, ove applicabili e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può procedere alla distribuzione di utili o di altre utilità patrimoniali ed ha come obiettivo la diffusione, la promozione e lo sviluppo della cultura, dell’arte, dello spettacolo e della formazione professionale.
3. Per conseguire tali finalità svolge attività culturale di pubblica utilità con criteri di imprenditorialità e nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della gestione, come definito nel documento di programmazione preventivo.
4. Costituiscono settori di attività prevalente:
  - 4.1 La progettazione, l’allestimento e la realizzazione, in ambito nazionale e internazionale, di spettacoli e manifestazioni, di teatro classico, contemporaneo, musicale, di balletto e di prosa;
  - 4.2 La creazione di rapporti e collaborazioni con organismi teatrali di produzione e diffusione a livello nazionale ed internazionale;
  - 4.3 L’istituzione e gestione di accademie artistico-teatrali e conservatori musicali;
  - 4.4 L’organizzazione e la gestione di specifici corsi di formazione professionale, connessi con la preparazione di nuovi quadri artistici e tecnici, inseriti nei programmi della Regione, dello Stato e dell’Unione Europea;
  - 4.5 L’orientamento e la programmazione di specifiche attività rivolte alla formazione e al tempo libero dei giovani in collaborazione con Pubbliche Amministrazioni, Associazioni culturali, Fondazioni, PMI, Università, Centri di Ricerca, Organi Ministeriali competenti ed Enti Locali;
  - 4.6 La realizzazione, con le tecnologie più appropriate, di incisioni discografiche, di produzioni audio-video, l’organizzazione di Festival musicali, teatrali e cinematografici, rassegne e manifestazioni di carattere culturale, la promozione, coproduzione o partecipazione all’attività radiotelevisiva, cinematografica e teatrale, di attività editoriali in genere, nonché la diffusione con mezzi audiovisivi e multimediali d’avanguardia degli spettacoli prodotti o rappresentati e l’utilizzo commerciale di tali produzioni con qualsiasi mezzo;
  - 4.7 Istituire concorsi e premi ed organizzare incontri, convegni e seminari;
5. Nello svolgimento della sua attività la Fondazione sviluppa ogni forma di collaborazione di coordinamento con istituzioni regionali e nazionali che perseguano finalità analoghe, ad esempio, e con elencazione non esaustiva, con gli assessorati regionali al Turismo, allo Spettacolo e ai Beni Culturali, con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Ente Parco della Valle dei Templi, il Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento, le Università, gli Enti Locali e con altri Teatri, Fondazioni e Associazioni con medesime finalità.
6. La Fondazione può svolgere in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali ed

accessorie e ogni attività finanziaria e patrimoniale di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile per il perseguimento delle proprie finalità.

7. La Fondazione può anche svolgere in conformità agli scopi istituzionali attività rivolte all'arte e alla cultura mediterranea interagendo con Enti, Scuole, Istituzioni, Università, Teatri, Associazioni e soggetti qualificati dei paesi del bacino del mediterraneo e Unione europea e delle Comunità italiane all'estero.

## **TITOLO II**

### **ART. 2 ATTRIBUZIONI**

1. La Fondazione ha la disponibilità esclusiva del teatro e dei luoghi occorrenti per lo svolgimento della propria attività e definisce, con apposite convenzioni stipulate con il Comune di Agrigento, i modi e i tempi di utilizzo e la suddivisione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Può essere concordata la possibilità di utilizzo del Teatro per iniziative promosse dal Comune.
3. Gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico della Fondazione e quelli di manutenzione straordinaria sono in carico al Comune.

### **ART. 3 PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione è suddiviso tra un Fondo di dotazione e un Fondo di gestione.
2. Il Fondo di dotazione indisponibile, e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, è costituito:
  - 2.1 dal fondo in dotazione iniziale conferito dal Comune di Agrigento;
  - 2.2 da ogni altra somma di denaro, beni mobili o immobili, pervenuti a qualsiasi titolo per donazioni, eredità e legati che il soggetto erogante o, in mancanza di sua volontà espressa, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione abbia destinato a patrimonio;
3. Il fondo di gestione, disponibile e destinato alle spese correnti dell'Ente, è costituito secondo quanto previsto dall'ART. 4 del presente Statuto;
4. La Fondazione utilizza i beni costituenti il patrimonio di cui è dotata per lo svolgimento dell'attività istituzionale, con il vincolo del mantenimento dell'integrità economica del patrimonio medesimo.

### **ART. 4 GESTIONE**

1. Il fondo di gestione è costituito:
  - 1.1 dai proventi degli spettacoli;
  - 1.2 dai diritti di utilizzazione economica degli spettacoli prodotti;
  - 1.3 dalle sponsorizzazioni, coproduzioni e proventi pubblicitari;
  - 1.4 dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalla attività istituzionale della Fondazione;

- 1.5 dai beni mobili ed immobili e da eventuali successivi conferimenti o elargizioni da chiunque conferiti a titolo definitivo con espressa destinazione al Fondo di gestione;
  - 1.6 dalle somme erogate alla Fondazione da terzi non espressamente destinate al Fondo di dotazione;
  - 1.7 da ogni contributo pubblico o privato, eredità, lasciti e donazioni attribuiti alla Fondazione e non espressamente destinato al Fondo di dotazione;
  - 1.8 dagli eventuali risultati di gestione risultanti dal bilancio di esercizio, inclusi quelli provenienti dall'attività svolta dalle società di capitali istituite o partecipate dalla Fondazione, che il Consiglio di Amministrazione non deliberi di portare al Fondo di dotazione;
  - 1.9 dalle somme derivanti da alienazioni patrimoniali, diverse dai beni destinati dai soci fondatori, deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dalla stessa espressamente destinate al Fondo di gestione;
  - 1.10 dai corrispettivi derivanti dall'eventuale utilizzo commerciale di marchi legati alla Fondazione Teatro Pirandello, nonché risorse provenienti dalla ricerca di partner e sponsor privati.
  - 1.11 da contributi regionali, statali, di altre Pubbliche Amministrazioni e/o Enti di varia natura secondo le norme previste in materia;
  - 1.12 da ogni altro provento derivante dalle proprie attività.
2. Le spese di manutenzione e funzionamento saranno concordate con apposita convenzione tra la Fondazione e il Comune di Agrigento, fermo restando la ripartizione fissata dall'ART. 2 comma 2.
  3. Gli utili e ogni altra utilità patrimoniale sono destinati agli scopi istituzionali e non possono essere distribuiti.

#### **ART. 4 BIS SOCI FONDATORI E SOCI PROMOTORI**

1. Oltre al Comune di Agrigento, socio fondatore, possono far parte della fondazione i soci promotori individuati tra i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che, come singoli o associati tra loro, devono assicurare un apporto annuo non inferiore ad €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00) e per almeno tre anni, al Fondo di gestione delle attività della Fondazione.
2. I Soci promotori che assicurano l'apporto di cui al 1° comma, possono designare un solo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
3. L'ingresso dei Soci promotori nella compagine fondativa è deliberato da parte del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 4/5 dei suoi componenti.

#### **ART. 4 TER RICONOSCIMENTO E PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO PROMOTORE**

1. Sulle istanze di adesione dei Soci promotori della Fondazione, da rendersi nella forma dell'atto pubblico e contenenti l'indicazione dell'onere che ciascun richiedente intende assumere, nonché il relativo periodo di assunzione, si pronuncia il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle precedenti disposizioni e previo accertamento dei requisiti di onorabilità e rispettabilità del soggetto richiedente, a tutela degli interessi morali e del prestigio della Fondazione.

2. Per esigenze di programmazione la Fondazione può indicare i periodi dell'anno entro cui devono pervenire le richieste di adesione.
3. Lo status di Socio promotore della Fondazione consente ai titolari di:
  - a) rendere nota tale loro qualità in ogni forma pubblicitaria consentita da essi direttamente gestita, purché consona al prestigio artistico-culturale della Fondazione;
  - b) avere visibilità di prestigio nelle azioni di marketing pubblicitario realizzate dalla Fondazione nel periodo di partecipazione nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) godere di benefit e sconti appositamente dedicati, nonché di ricevere un riconoscimento ufficiale da parte della Fondazione che attesti il sostegno alla stessa.
4. E' fatto obbligo a ciascun Socio promotore privato di sottoporre all'approvazione del direttore della Fondazione, previa ratifica del Consiglio di Amministrazione, ogni forma di pubblicità da esso promossa, nonché direttamente o indirettamente realizzata, in cui sia presente un qualsiasi riferimento al nome della Fondazione, ai suoi marchi e brand e in cui vi sia il tentativo di veicolare l'immagine del Socio promotore privato attraverso il riferimento alla Fondazione e/o alle sue attività. Qualora il Socio promotore privato non ottemperasse e ponesse in essere azioni lesive del nome e del prestigio della Fondazione e delle attività da essa realizzate, il Consiglio di Amministrazione, sulla base di apposite prescrizioni regolamentari relative alla partecipazione dei Soci promotori, fatte salve le azioni da porre in essere a tutela dell'immagine della Fondazione, delibera la revoca dello status di Socio promotore e interrompe ogni forma di rapporto con il soggetto in causa.
5. L'eventuale perdita dello status da parte di un Socio promotore comporta la decadenza del rappresentante in seno al consiglio di amministrazione; a tal fine la designazione del nuovo componente avviene con voto ponderato nella misura relativa alla partecipazione dei restanti soci al Fondo di gestione.

### **TITOLO III**

#### **ART. 5 ORGANI**

1. Sono organi dell'Ente:
  - Il Presidente;
  - Il Consiglio di Amministrazione;
  - Il Direttore Generale;
  - Il Revisore Unico.
2. I componenti degli organi della Fondazione non rappresentano coloro che li hanno nominati e non sono tenuti a rispondere ad essi, salva diversa disposizione di legge o del presente Statuto.

#### **ART. 6 PRESIDENTE**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal C.d.A. della Fondazione fra i suoi membri, con votazione palese, a maggioranza dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Fondazione che viene tenuta, previa

convocazione da parte del Consigliere anziano, entro 20 giorni in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina del C.d.A..

3. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi atto che non abbia natura strettamente gestionale, formula l'ordine del giorno, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
4. In caso di assoluta ed improrogabile necessità il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
5. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti;
6. Stipula convenzioni, protocolli d'intesa ed atti equiparati con organismi pubblici e privati;
7. Nomina, designa e compie atti analoghi attribuiti dalle specifiche disposizioni di legge.
8. Nomina, il segretario delle adunanze che redige il relativo verbale, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione o tra il personale;
9. Rappresenta la Fondazione nelle sedi e negli incontri istituzionali.
10. In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni;
11. Al Presidente della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti previsti dalla Legge per i componenti dell'organo esecutivo del Comune ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Finanze del 04/08/2011 e ss.mm.ii..

## **ART. 7**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, ed elegge fra questi, il suo Presidente, i componenti vengono designati:
  - a) Tre dal Sindaco di Agrigento;
  - b) Uno designato dal Presidente della Regione Siciliana con proprio Decreto;
  - c) Uno congiuntamente, dai legali rappresentanti dei soggetti di cui al precedente ART. 4 bis. Ove tale componente non risulti designato per la mancata partecipazione alla compagine fondativa dei soggetti di cui al precedente ART. 4 bis, vi provvede il Sindaco di Agrigento.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere nominato e può essere validamente insediato alla presenza dei 4/5 dei suoi componenti.
3. I soggetti designati a far parte del Consiglio di Amministrazione non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'ART. 2382 del Codice Civile e devono possedere:
  - 3.1 Documentati requisiti di professionalità e di esperienza inerenti alle attività istituzionali della Fondazione, come definite al precedente ART. 1;
  - 3.2 i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente;
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione non devono trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013 s.m.i.;
5. I Componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo solo per un quinquennio, e decadono qualora:
  - vengano meno i requisiti di cui al precedente comma;
  - in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio o a quattro sedute nel corso dello stesso anno solare;

- in caso di decadenza del Sindaco di Agrigento, per i consiglieri da lui nominati.
- 6. In caso di cessazione anticipata della carica di un componente nel corso del quinquennio si provvede alla sua sostituzione con le medesime modalità previste dal presente articolo. Il nuovo consigliere resta in carica fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione.
- 7. La carica di componente del C.d.A. è incompatibile con la carica di consigliere comunale;
- 8. La nomina dei componenti del CDA è a titolo gratuito.

## **ART. 8**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONI**

1. Il Consiglio di Amministrazione:
  - 1.1 approva il bilancio preventivo di esercizio;
  - 1.2 approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
  - 1.3 elegge il Presidente del C.d.A.;
  - 1.4 stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione con l'approvazione di un piano economico-finanziario triennale corredato dal piano triennale del fabbisogno del personale e dal piano triennale delle collaborazioni autonome;
  - 1.5 nomina il Direttore Generale, ne determina l'eventuale compenso, può revocarlo solo per gravi motivi, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dai suoi componenti;
  - 1.6 delibera le modifiche statutarie proposte dal Presidente, o da almeno un terzo dei membri del Consiglio, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione;
  - 1.7 approva, su proposta del Direttore Generale, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
  - 1.8 elegge il Vice Presidente in seno ai suoi componenti;
  - 1.9 ha compiti di promozione per l'acquisizione delle risorse finanziarie provenienti dall'esterno;
  - 1.10 delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti;
  - 1.11 delibera l'attribuzione di specifici compiti ad uno o più dei suoi membri conferendogli gli opportuni poteri;
  - 1.12 detiene ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
  - 1.13 - può adottare regolamenti, fatte comunque salve le norme dello statuto sociale.
2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nei limiti fissati dalla legge per i componenti dell'Organo esecutivo del Comune ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno e delle Finanze del 04.08.2011 e delle successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente; l'avviso deve essere inviato almeno 5 giorni prima della data di convocazione fissata per motivi ordinari; in caso di urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima della sua convocazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere i Revisori.
4. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la



riunione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, presenti anche tramite conference call o qualsiasi altro mezzo telefonico e/o telematico.

## **ART. 9 DIRETTORE GENERALE**

1. Il Direttore Generale è nominato dal C.D.A. della Fondazione fra le persone dotate di comprovata esperienza in materia di gestione e di organizzazione di spettacoli e di gestione e di organizzazione di enti analoghi, oltre che in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.
2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esclusivamente per dare assistenza tecnico-amministrativa al C.d.A., per sottoporre tutte le questioni di carattere amministrativo e relazionare in ordine ai provvedimenti amministrativi che vengono sottoposti all'esame del C.d.A.;
3. Il rapporto che lega il direttore generale alla Fondazione e la durata del suo incarico sono regolati contrattualmente secondo norme di diritto e in ogni caso non può superare la durata di 5 anni, rinnovabili;
4. Il Direttore Generale:
  - 4.1 ha la responsabilità gestionale della Fondazione, dirigendo e coordinando il personale;
  - 4.2 svolge inoltre le seguenti funzioni:
    - tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
    - predispone, di concerto con il Direttore Artistico, i programmi di attività artistica, redige il Piano economico-finanziario triennale, corredato dal piano triennale del fabbisogno del personale e dal piano triennale delle collaborazioni autonome, il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, inviandone e depositandone una copia agli organi di controllo e vigilanza competenti;
    - dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e delle condizioni di equilibrio economico e finanziario della gestione, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;
    - nomina e revoca, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Artistico, individuandolo tra le personalità del teatro più rinomate e di comprovata competenza. Il direttore artistico cessa dal suo incarico insieme al D.G. e può essere riconfermato;
    - può nominare collaboratori a tempo determinato e per iniziative specifiche della cui attività risponde direttamente;
  - 4.3 cessa dalla carica unitamente al C.d.A. che lo ha nominato, può essere revocato dallo stesso C.D.A. con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi e comprovati motivi.

## ART. 10 REVISORE UNICO

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore unico scelto con procedura comparativa tra gli iscritti al registro dei revisori legali o all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. La durata dell'incarico è di 3 anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina.
3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione del C.d.A. di approvazione del bilancio entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dello schema da parte del Direttore Generale.
4. Valgono per il revisore le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo della Fondazione.
5. Il revisore unico svolge le seguenti funzioni:
  - a) attività di collaborazione con il Cda con il rilascio di pareri in materia di:
    - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
    - 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio
    - 3) modalità di gestione dei servizi;
    - 4) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
  - b) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta da parte del Direttore Generale;
  - c) referto al Cda su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai componenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
  - d) verifiche di cassa.

Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

Il C.d.A. stabilisce il compenso spettante al revisore con la stessa delibera di nomina entro i limiti fissati per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 241 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

  - e) vigila sull'osservanza della legge;
  - f) riferisce almeno trimestralmente al Sindaco, anche su richiesta di quest'ultimo sui risultati dei riscontri contabili, finanziari, economici, e gestionali, eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;
  - g) trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività al Sindaco.

## TITOLO IV

### ART. 11 PERSONALE

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si avvale di personale proprio anche sotto forma di contratti di collaborazione nelle forme previste dalla legge. La Fondazione potrà inoltre stipulare apposita convenzione con il Comune di Agrigento, secondo le proprie disponibilità, per le proprie esigenze organizzative, per lo svolgimento di servizi di supporto alle attività, quali ad esempio la custodia, le attività amministrative, e l'organizzazione di particolari iniziative con indicazione delle modalità di svolgimento dei servizi e dei relativi oneri a carico della Fondazione.
2. Spetta al Direttore Generale proporre al C.d.A. l'organico della Fondazione tenuto conto delle professionalità richieste e nella misura tale da permettere la funzionalità della Fondazione; definire criteri e direttive in materia di orario di servizio e orario di lavoro, nell'ambito dell'orario contrattuale, prevedendo anche prestazioni serali, notturne e/o festive, la flessibilità oraria, fissare, con apposite convenzioni le modalità e le forme di utilizzazione di prestazioni offerte da enti, da organizzazioni di utenti, da formazioni sociali o da altre organizzazioni di cittadini, nonché quelle dei singoli gruppi o persone.

## TITOLO V

### ART. 12 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.
2. Il bilancio di esercizio dell'ente è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili e dal T.U. del D. Lgs. N.267/2000;
3. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
4. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio, la Fondazione trasmette i suddetti documenti contabili corredati dagli allegati e dalla relazione del Revisore al Comune in formato digitale aperto per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale del comune oltre che nel sito della Fondazione medesima;
5. La Fondazione ha l'obbligo di garantire l'equilibrio economico-finanziario del bilancio, nel rispetto del divieto fissato dalla normativa vigente al ripiano di perdite di esercizio o disavanzo di amministrazione a carico del Comune di Agrigento.

**TITOLO VI****ART. 13  
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. In caso di liquidazione della Fondazione il patrimonio della Fondazione sarà devoluto al Comune di Agrigento.

**ART. 14  
NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. La fondazione Teatro Luigi Pirandello — Valle dei Templi ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate e può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.
2. Resta riservato alla Fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati ed in generale delle esecuzioni artistiche svolte nell'ambito del rapporto di lavoro da parte del personale artistico e tecnico;
3. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attività dell'ente, entro due anni dalla loro acquisizione;
4. La Fondazione è regolata dalle disposizioni del presente statuto e, per quanto in esso non previsto dalle norme legislative che regolano la materia, e dal codice civile;
5. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto è competente il foro di Agrigento.

**RIFERIMENTI TECNICI****Regolamento origine**

Approvato il 15/10/2021, con deliberazione di C.C. n. 185, su proposta della V Commissione Consiliare  
 Pubblicato dal 27/10/2021 al \_\_\_\_\_ presso l'Albo Pretorio

---

**Revisioni/modifiche**

1	Modificato il _____, con deliberazione _____, su proposta di _____ Modifiche pubblicate dal _____ al _____ presso l'Albo Pretorio Modifiche vigenti da _____
2	Modificato il _____, con deliberazione _____, su proposta di _____ Modifiche pubblicate dal _____ al _____ presso l'Albo Pretorio Modifiche vigenti da _____
3	Modificato il _____, con deliberazione _____, su proposta di _____ Modifiche pubblicate dal _____ al _____ presso l'Albo Pretorio Modifiche vigenti da _____